



Statuto

VERRÈS PER TUTTI – organizzazione di volontariato

esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 D.Lgs. n. 117/2017 e dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 105/2018

ART. 1 (costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla carta costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata VERRÈS PER TUTTI - organizzazione di volontariato. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 – codice del terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo Settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale nel Comune di Verrès (Regione Autonoma Valle d'Aosta) e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2 (finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato opera senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo di favorire lo sviluppo nella comunità di uno spiccato senso civico e di una buona propensione all'inclusione sociale promuovendo e organizzando, senza alcuna finalità lucrativa, attività e manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, sportive, cinematografiche, di animazione e artistiche; convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi; promuovendo e organizzando corsi di aggiornamento e perfezionamento di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, sport, animazione e ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo sociale.

L'organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore:

Lettera d) – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- culturali, musicali, teatrali, ricreative, sportive, cinematografiche, di animazione e artistiche e di utilità per la comunità;
- convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi;
- corsi di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, sport e animazione.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del codice del terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the document. The signature is stylized and appears to be a personal name.

ART. 3 (associati)

Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato, il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e, in generale, delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di essi. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione – entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al consiglio direttivo secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
- dimettersi.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di essi. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea degli associati; le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai associati e ai loro eredi;



[Handwritten signature]

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

ART. 7 (assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea degli associati tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati, se l'organizzazione ha meno di 500 associati, e di cinque associati, se ne ha più di 500 associati. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili.

L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del presidente, oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono convocate almeno sette giorni interi prima (inclusi i giorni festivi) con comunicazione scritta, anche in forma elettronica o telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.





[Handwritten signature]

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio, è approvato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi e possono essere a scrutinio segreto, se l'assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'assemblea ordinaria:

- 
- elegge e revoca tra gli associati i componenti del consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - approva il programma delle attività;
 - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
 - individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'articolo 2;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - ratifica la sostituzione dei componenti del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal consiglio direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del consiglio direttivo;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea degli associati adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati. Le decisioni dell'assemblea degli associati sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri scelti tra gli associati. La nomina spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni interi prima (inclusi i giorni festivi) con comunicazione scritta, anche in forma elettronica o telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di





[Handwritten signature]

preavviso, sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo; il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada contemporaneamente oltre la metà dei consiglieri, l'assemblea degli associati deve provvedere all'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali nel consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'articolo 5.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al presidente, il quale è il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 del codice del terzo settore.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'assemblea degli associati per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea degli associati.

Il consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- redige e presenta all'assemblea degli associati il programma delle attività;
- redige e presenta all'assemblea degli associati il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'assemblea degli associati l'eventuale bilancio sociale di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
- propone all'assemblea degli associati l'esclusione degli associati;
- propone all'assemblea degli associati l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'articolo 2 del presente statuto e le propone all'assemblea degli associati;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del consiglio direttivo, regolarmente sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono conservati agli atti.

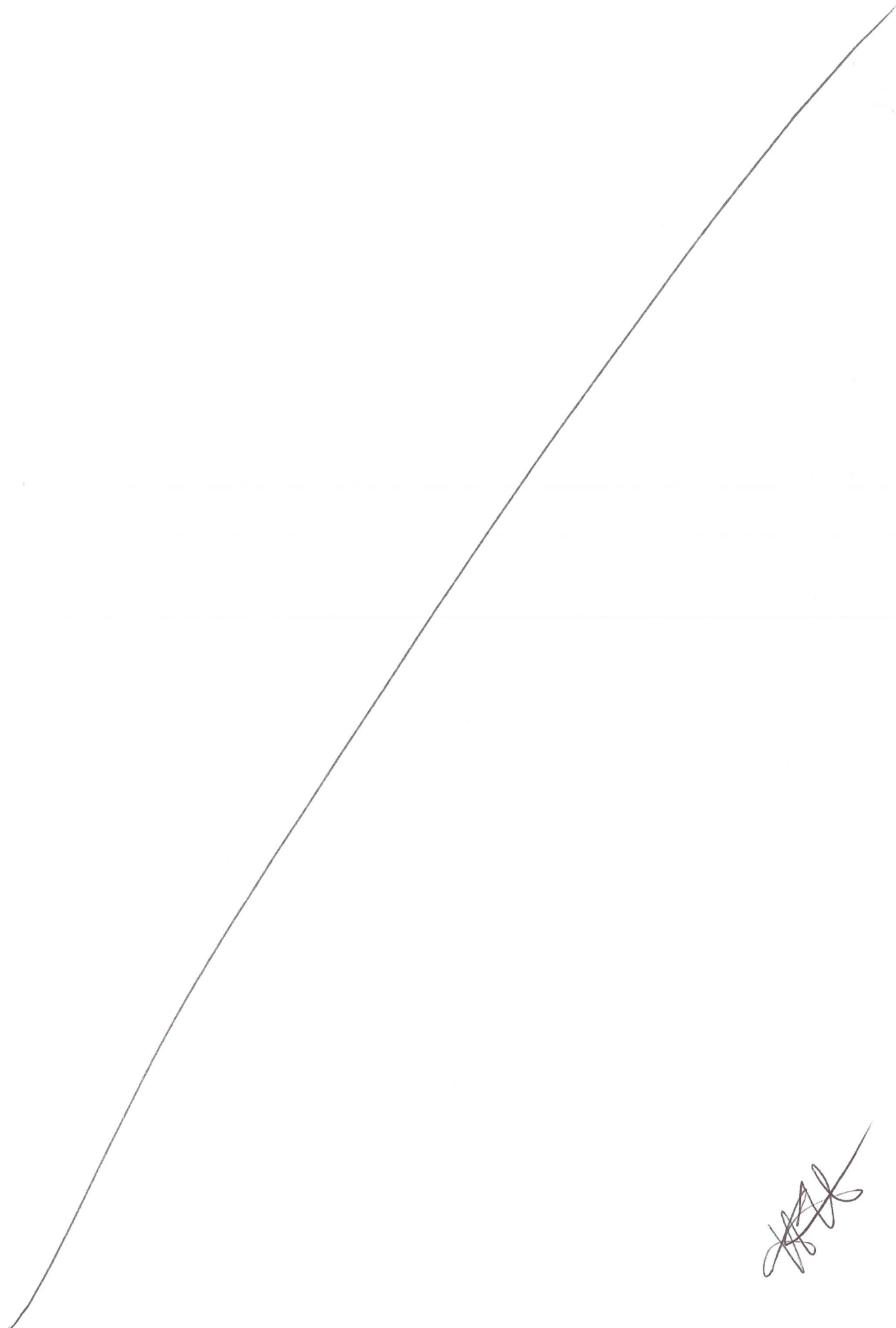
ART. 9 (presidente e vicepresidente)

Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'assemblea degli associati.

Il presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.



[Handwritten signature]

Compete al presidente:

- presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea degli associati e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'organizzazione;
- sottoscrivere i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (segretario)

Il segretario svolge attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. È nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete al segretario:

- redigere e sottoscrivere i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati e assicurarne la libera visione agli associati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo che il consiglio direttivo redige e presenta all'assemblea degli associati per l'approvazione.

ART. 11 (patrimonio e risorse economiche)

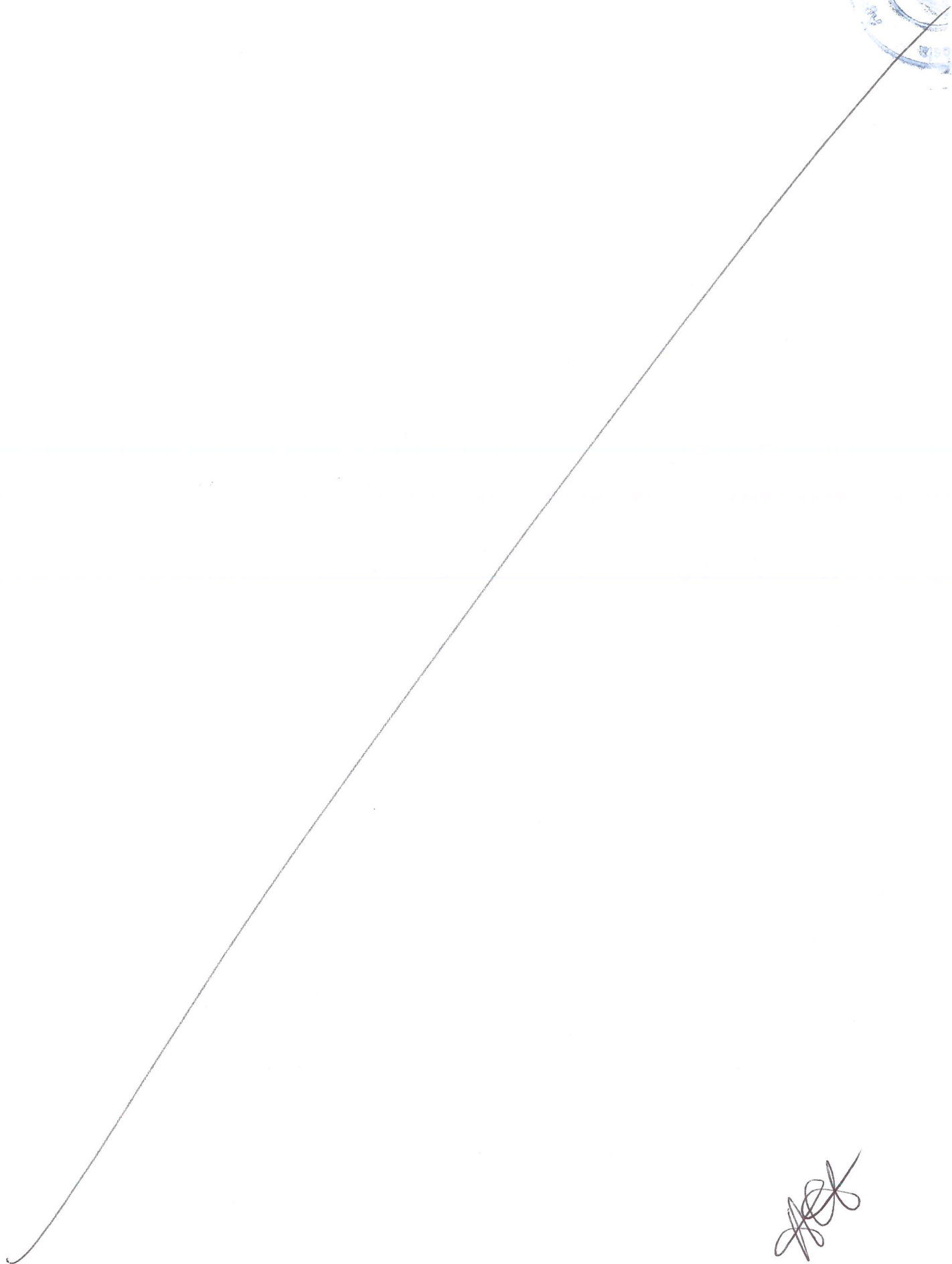
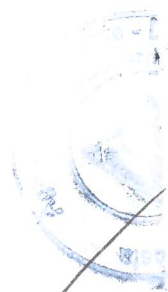
Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del codice del terzo settore e relative linee guida ministeriali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del codice del terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da:
 - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del codice del terzo settore.

Il patrimonio, così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.



[Handwritten signature]

ART. 12 (bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto, a cura del consiglio direttivo, il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'assemblea degli associati entro il mese di aprile di ogni anno.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'organizzazione cinque giorni interi prima (inclusi i giorni festivi) dell'assemblea degli associati e può essere consultato da ogni associato.

ART. 13 (libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle assemblee degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (scioglimento e devoluzione dei beni)

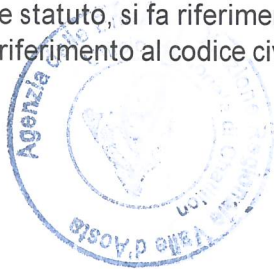
L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'assemblea straordinaria degli associati e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'assemblea degli associati nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del codice del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15 (norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – codice del terzo settore.





registrato a Chetillon il 09/12/2022
al nr 418 Seri 32
Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. 73
Reg. _____
Tras. _____
Cat. _____
Sanz. _____
Boito _____
TS _____




L'ADDETTO
Giuseppe BERNICE